

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SCIENTIFICHE DI RICERCA E FORMATIVE

TRA

SIPLO – SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELL'ORGANIZZAZIONE, con sede legale in Bologna, Via G. Amendola, 4

E

Society of Coaching Psychology Italy di seguito SCP Italy, con sede legale in Roma, Via Augusto Valenziani n. 12

di seguito SCP Italy e SIPLO sono anche dette "Parti"

PREMESSO CHE

La mission di SCP Italy è la promozione, lo sviluppo e la diffusione della Coaching Psychology in Italia, la promozione e lo sviluppo di una comunità di pratica professionale che possa contribuire attivamente al processo di qualificazione della domanda e dell'offerta di coaching in Italia sia per i professionisti che per le realtà organizzative. Far conoscere, diffondere e valorizzare i benefici e il contributo distintivo degli approcci psicologici nella pratica del coaching. Stimolare la ricerca e lo studio della Coaching Psychology, mediante ricerche, eventi (workshop, conferenze, simposi, etc.), pubblicazioni, discussioni, comunità di pratica (peer practice group).

SIPLO ha tra le proprie finalità quella di allacciare rapporti e promuovere scambi con associazioni italiane, estere ed internazionali inerenti temi connessi a quelli della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, anche al fine di promuovere studi e ricerche, seminari di formazione, convegni ed altre iniziative per favorire lo sviluppo del livello professionale dei propri associati e promuovere lo scambio con studiosi e professionisti di altri settori;

Questo accordo scaturisce dal desiderio delle Parti di dar vita ad un rapporto di collaborazione per:

- promuovere lo sviluppo della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni e lo sviluppo della Coaching Psychology;
- definire e sviluppare linee di intervento e di approfondimenti scientifici consistenti e coerenti con le mission delle Parti;
- approfondire e cogliere le opportunità che l'esperienza pandemica COVID-19 sta facendo emergere nei contesti organizzativi in termini di promozione e sviluppo del benessere e delle performance delle Persone nelle Organizzazioni,
- approfondire e intervenire sulle criticità che l'esperienza pandemica COVID-19 sta facendo emergere in termini di disagio psicologico, con particolare specificità nel caso dei cosiddetti "lavoratori fragili" (così come definiti dalla circolare numero 13 del 4 settembre 2020, firmata dal Ministero delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute);
- contribuire all'integrazione tra differenti figure professionali in ambito psicologico.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

(Oggetto)

Con il presente Accordo le Parti intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle di seguito elencate:

- implementare azioni congiunte di ricerca, formazione e progettazione sul tema della valutazione dei gli aspetti psico-sociali coinvolti nei processi di ingresso, sviluppo e termine delle carriere, oltre che di convivenza all'interno dei contesti organizzativi nell'ottica del benessere ed il contenimento dei rischi psico-sociali;
- realizzare azioni volte a favorire il riconoscimento e lo scambio di buone pratiche basate sulla collaborazione tra diverse figure psicologiche all'interno di organizzazioni lavorative, comprese quelle del terzo settore
- valutare l'opportunità per i soci delle Parti di concordare quote agevolate di accesso ad iniziative formative, concordando per le singole iniziative di volta in volta le migliori modalità di promozione delle stesse a vantaggio dei soci potenziali destinatari;
- progettare e realizzare ricerche congiunte nell'ambito Coaching e Coaching Psychology e favorire la relativa produzione e pubblicazione di articoli e contributi nei rispettivi network di pubblicazioni;
- ideare ed organizzare un evento locale congiunto su tematiche debitamente individuate;
- valutare ed accogliere l'opportunità di attivare altre iniziative coerenti con l'obiettivo di facilitare partecipazione, contribuzione attiva, scambi e crescita di competenze degli associati.

Art. 3

(Durata)

Il presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso dell'altra.

Art. 4

(Oneri economici)

Le Parti danno atto che dal presente Accordo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse. Le spese relative alle risorse strumentali, ambientali e di personale rimangono a carico di ciascuna delle Parti che le ha messe a disposizione per lo svolgimento dei progetti comuni.

Art. 5

(Recesso unilaterale)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 6

(Diritti sui prodotti)

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati conseguiti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti. Entrambe le Parti potranno utilizzare e sfruttare le conoscenze ed i risultati delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7

(Promozione dell'immagine)

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 8

(Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali)

Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 6, le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente

Accordo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, per tutta la durata del presente Accordo e per i 3 (tre) anni successivi alla sua scadenza o risoluzione. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto previsto dal [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#), come da ultimo modificato con [D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101](#), nonché dal [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 9

(Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

Art. 10


(Foro competente)

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 20 luglio 2023

Per SCP ITALY
La Presidente
Ivana La Pira


Per SIPLO
Il Presidente
Francesco Pace

SIPLO

Società Italiana di Psicologia
del Lavoro e dell'Organizzazione
